

# **STATUTO**

dell'Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari

**“S.I.M. MARINA”**

**SINDACATO ITALIANO MILITARI MARINA**

# SINDACATO ITALIANO MILITARI MARINA

## Indice

|  |         |
|--|---------|
| 1. Generalità  | Pag. 03 |
| 2. La struttura del SIM Marina                                   | Pag. 06 |
| 3. Gli Organi Territoriali                                       | Pag. 08 |
| 4. Gli Organi Centrali   | Pag. 13 |
| 5. Elezioni e Congressi  | Pag. 19 |
| 6. Designazioni, sostituzioni e costituzione di nuove strutture  | Pag. 22 |
| 7. Incompatibilità, revoca e decadenza d'ufficio                 | Pag. 24 |
| 8. Comunicazioni e interlocuzioni                                | Pag. 25 |
| 9. Le sanzioni disciplinari                                      | Pag. 26 |
| 10. Quota associativa – Gestione e Responsabilità amministrativa | Pag. 29 |
| 11. Disposizioni finali  | Pag. 30 |

# Generalità

## Articolo 1

### **Costituzione**

1. L'Associazione Professionale a Carattere Sindacale Militare -Sindacato Italiano Militari Marina-, assumendo la denominazione completa di Sindacato Italiano Militare Marina, (di cui anche alla denominazione ridotta S.I.M. Marina di seguito utilizzata) è costituita da personale militare che si trova in una delle condizioni di stato giuridico di cui all'articolo 874 del codice di cui al D.lgs 66/2010 ss.mm.ii. (di seguito codice), ad eccezione:
  - a) dei militari che ricoprono le cariche di vertice previste all'articolo 1476, comma 5, del codice;
  - b) degli allievi di cui al medesimo articolo 1476, comma 5, limitatamente alla durata del periodo di formazione di base svolto senza rivestire alcuno dei gradi previsti dall'Ordinamento della Forza Armata e della Forza di Polizia a Ordinamento Militare di appartenenza;
  - c) del personale in congedo indicato all'articolo 1476, comma 1, del codice, collocato in una delle categorie diverse da quella di cui all'articolo 880, comma 1, lettera a), del codice, ovvero, di cui all'articolo 9 -octies, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
2. Il simbolo del S.I.M. Marina è riprodotto nell'allegato A) del presente Statuto, e può assumere formato rettangolare, quadrato o tondo.

La sigla e il simbolo S.I.M. Marina appartengono esclusivamente al Sindacato Italiano Militari Marina e possono essere utilizzati ad uso esclusivo dell'associazione, fatte salve eventuali autorizzazioni da parte del Segretario Generale.

La sede legale del S.I.M. Marina è situata in Piazza Cesare Battisti, n. 10 alla Spezia.

L'eventuale variazione della nuova sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Nazionale e successiva comunicazione al Ministero della Difesa, per l'aggiornamento dell'Albo, come previsto all'art. 941 quater del D.P.R. 90/2010.
3. Il motto della Associazione è "Il sindacato delle Forze Navali e Costiere".

## Articolo 2

### **Finalità, diritti e doveri degli associati**

1. Il S.I.M. Marina non persegue fini di lucro, opera secondo principi di trasparenza finanziaria, è soggetto a rendiconti annuali e persegue le seguenti finalità, nel pieno rispetto e fermi restando gli obblighi e le limitazioni sanciti dalla vigente normativa in materia:
  - a) promuovere, attuare e favorire la democraticità e la neutralità (ex artt. 97 e 98 della Costituzione) delle Forze armate e degli organi, centrali e periferici, che la compongono;
  - b) rappresentare, promuovere, curare e tutelare in ogni sede -sindacale, sociale, storica, gerarchica, giurisdizionale ed amministrativa- la natura collettiva degli interessi morali, culturali, economici,

normativi, giuridici, professionali, di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, previdenziali ed assistenziali e del benessere degli appartenenti alla Marina Militare, di ogni ruolo e categoria, nel rispetto della vigente normativa in materia e degli atti presupposti, connessi e conseguenti;

- c) rappresentare gli interessi del personale della Marina Militare, in tutti gli organismi ed i contesti sociali in cui sia richiesta, prevista od opportuna una rappresentanza sindacale della categoria nonché dinanzi ai competenti organi gerarchici, amministrativi e giudiziari.

Assicurare che gli iscritti abbiano pari diritti e doveri, concorrano paritariamente al governo dell'Associazione e partecipino in egual modo alle elezioni delle relative cariche con la possibilità di assumere ognuna di esse;

- d) promuovere iniziative ed azioni di solidarietà finalizzate a concretizzare il miglioramento e l'armonizzazione dei trattamenti giuridici ed economici nonché sinergie culturali e professionali per una coordinata operatività interforze;

- e) promuovere la solidarietà, l'etica professionale, il prestigio, la professionalità del personale della Marina Militare, la trasparenza e la cura del benessere del personale da parte delle Amministrazioni e degli organismi sociali, la proiezione culturale nazionale ed internazionale finalizzata ad omogeneizzare i trattamenti economici e normativi e la formazione del dipendente pubblico.

## 2. Diritti e doveri degli associati.

Gli associati hanno diritto a:

- Partecipare alle assemblee e alle attività del SIM Marina nelle forme e modalità previste dal presente Statuto e/ regolamento funzionale organizzativo;
- Votare ed essere eletti negli organi direttivi, secondo le previste forme e modalità contenute nel presente Statuto e/o nel regolamento funzionale organizzativo;
- Ricevere informazioni e assistenza sull'attività del SIM MARINA.

Gli associati hanno il dovere di:

- Rispettare lo statuto e le decisioni degli organi direttivi;
- Contribuire alla vita e all'attività del SIM MARINA;
- Mantenere la riservatezza sulle questioni trattate nell'ambito del SIM MARINA.

3. È esclusa dalle competenze e dalle finalità statutarie, la trattazione delle materie attinenti a ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico operativo, rapporto gerarchico-funzionale e impiego del personale.

### **Articolo 3**

#### **Cariche dirigenziali sindacali**

1. Tutte le cariche statutarie rispetto alle quali si attribuiscono formalmente funzioni di rappresentanza e di indirizzo a livello nazionale o regionale, sono a carattere elettivo ed hanno una durata massima di quattro anni.
2. In riferimento a ciascuna carica, non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto cariche elettive per due mandati sono rieleggibili dopo tre anni dalla scadenza del secondo mandato, fatte salve le eccezioni di legge.

3. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 1476-quater del vigente codice di ordinamento militare è possibile attribuire in via fiduciaria incarichi di garanzia statutaria e di controllo della gestione patrimoniale anche a soggetti non appartenenti alle Amministrazioni militari di riferimento. Tali incarichi, aventi esclusiva rilevanza interna alla presente Associazione, potranno essere proposti dal Segretario Generale e sottoposti all'approvazione del Consiglio Nazionale.

#### **Articolo 4**

##### **Salvaguardia, indipendenza e autonomia**

1. Il S.I.M. Marina salvaguarda l'indipendenza e l'autonomia della propria azione sindacale da qualsiasi condizionamento esterno ed interno che possa far deviare i fini per cui il legislatore ha previsto la libertà di associazione sindacale democratica tra i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
2. Esso si amministra e persegue le proprie finalità nella più assoluta indipendenza dalla Pubblica Amministrazione, dal Governo, dai partiti politici, dalle confessioni religiose e da ogni altra diversa organizzazione esterna e/o organica alla pubblica amministrazione.
3. SIM Marina garantisce l'estraneità alle competizioni politiche elettorali di qualsiasi livello.
4. È fatto divieto al S.I.M. Marina ed ai suoi iscritti di aderire ad altre associazioni sindacali.

# La struttura del SIM Marina

## Articolo 5

### **Livelli Territoriali**

Il S.I.M. Marina è strutturato nei seguenti livelli territoriali:

- Organizzazione Locale che può corrispondere all'ambito territoriale a livello comunale o di singolo Comando;
- Organizzazione Provinciale;
- Organizzazione Regionale;
- Organizzazione Nazionale.

## Articolo 6

### **Strutture territoriali**

1. Le strutture territoriali del S.I.M. Marina sono costituite dai seguenti organismi, tutti elettivi tra gli appartenenti all'Associazione:
  - a) la Segreteria di Sezione (corrispondente all'ambito locale);
  - b) il Consiglio Provinciale;
  - c) la Segreteria Provinciale;
  - d) il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
  - e) il Consiglio Regionale;
  - f) la Segreteria Regionale;
  - g) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.
2. Le strutture territoriali del S.I.M. Marina sono costituite, in relazione alle esigenze di indirizzo politico periferico e di rappresentatività su proposta del Segretario Generale e determinazione del Consiglio Nazionale.  
Per garantire maggiore funzionalità le singole regioni possono essere accorpate tra loro per vicinanza geografica. In tal caso la loro denominazione sarà comunque Segreteria Regionale "Area".
3. I Segretari Provinciali e Regionali assumeranno la funzione di rappresentante legale per il territorio di riferimento qualora siano dotati di indipendenza amministrativa su determinazione del Consiglio Nazionale.  
Alla costituzione di autonomia amministrativa farà seguito la nomina dei Collegi dei Revisori dei Conti Provinciali o Regionali.
4. Il Consiglio Provinciale ed il Consiglio Regionale svolgono funzioni di indirizzo a livello periferico e di rappresentanza.

## Articolo 7

### **Struttura centrale**

La struttura centrale del S.I.M. è composta dai seguenti organi:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) l'Ufficio di Presidenza;
- c) la Segreteria Nazionale;
- d) il Consiglio Nazionale;
- e) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- f) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Nazionale è l'organo che svolge funzioni di indirizzo a livello nazionale e di rappresentanza.

# Gli organi territoriali

## Articolo 8

### **La Segreteria di Sezione**

1. La Segreteria di Sezione costituisce la struttura operativa primaria dell'Associazione.  
Essa assume la denominazione della località/Comando ove viene costituita (es. Segr Sez. S.I.M. Marina sede di XXX).
2. La Segreteria di Sezione è costituita dai seguenti organi/soggetti:
  - a) Segretario di Sezione scelto su base elettiva dagli iscritti che prestano servizio nei Comandi e/o Enti ricadenti nell'ambito dell'organizzazione locale;
  - b) n. 1 Vice Segretario di Sezione, su base elettiva;
  - c) n. 3 iscritti sostenitori, su base elettiva, se il numero totale degli iscritti sia inferiore od uguale a 25 unità;
  - d) n. 5 iscritti sostenitori, su base elettiva, se il numero totale degli iscritti sia superiore a 25 unità.  
Il Segretario di Sezione è il rappresentante del Sindacato nell'ambito dell'organizzazione locale.  
Il Vice Segretario svolge funzioni vicarie e sostituisce il Segretario nel caso di assenza e/o impedimento.  
La Segreteria di Sezione si riunisce su convocazione del Segretario che lo presiede, almeno una volta ogni 3 mesi al fine di stabilire le azioni da assumere in relazione alle funzioni assegnate.  
La Segreteria di Sezione si può riunire anche su richiesta motivata di almeno i 2/3zi dei componenti.  
Ogni riunione deve essere formalizzata con un apposito verbale e può svolgersi anche in modalità telematica.
3. Il Segretario di Sezione assolve ai seguenti compiti:
  - a) svolge l'attività di informazione e diffusione delle attività sindacali, mediante l'utilizzo dei canali "social" e digitali del S.I.M. Marina o a mezzo di comunicazioni scritte e/o verbali;
  - b) recepisce ed accoglie i problemi del personale risolvendoli, se possibile, sul posto o rappresentandoli alla Segreteria Provinciale;
  - c) cura il proselitismo ed il tesseramento;
  - d) vigila ed è responsabile dell'osservanza dello Statuto.

## Articolo 9

### **Il Consiglio Provinciale**

1. Il Consiglio Provinciale è organo di indirizzo e rappresentanza nell'ambito territoriale di propria competenza, deliberante sulla politica sindacale in ambito provinciale tra un Congresso e l'altro e nel rispetto dei deliberati congressuali nazionali.  
Esso assume la denominazione della località ove viene costituita (es. Consiglio Provinciale S.I.M. Marina sede di xxx).
2. Il Consiglio Provinciale è composto:

- a) dalla Segreteria Provinciale;
- b) dai Segretari di Sezioni allocate nel territorio provinciale, o dai loro Vice in caso di assenza e/o impedimento;
- c) dai Consiglieri di cui all'articolo 10.6.

Il Consiglio Provinciale si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi, su convocazione del Segretario Provinciale, che lo presiede, al fine di stabilire le azioni da assumere in relazione alle funzioni assegnate. Il Consiglio Provinciale si può riunire anche su richiesta motivata di almeno i 2/3zi dei propri componenti.

Ogni riunione deve essere formalizzata con un apposito verbale e può svolgersi anche in modalità telematica.

- 3 Il Consiglio Provinciale esamina il rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo per l'anno successivo, presentati dalla Segreteria Provinciale per l'approvazione che, inderogabilmente, deve avvenire entro il 31 Marzo di ogni anno.

### Articolo 10

#### **La Segreteria Provinciale**

- 1. La Segreteria Provinciale, determinata su base elettiva, è composta:
  - a) dal Segretario Provinciale;
  - b) da n. 1 Vice Segretario Provinciale;
  - c) da un numero massimo di 9 **Delegati Provinciali** su base elettiva, stabilito con il Regolamento Congressuale in proporzione al numero di iscritti,
- 2. Il Segretario Provinciale è il rappresentante del Sindacato a livello provinciale.  
Assume la funzione di rappresentante legale qualora sia stata determinata l'autonomia amministrativa ai sensi dell'art. 6.3.  
Esso, vigila ed è responsabile dell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, nonché dell'attuazione delle disposizioni impartite dal Consiglio Nazionale e/o dal Segretario Generale e dal Segretario Regionale.  
Il Segretario Provinciale coordina le attività dei Segretari di sezione nell'ambito del territorio di competenza.
- 3. Il Vice Segretario Provinciale svolge funzioni vicarie e sostituisce il Segretario Provinciale nel caso di assenza e/o impedimento.
- 4. La Segreteria Provinciale assolve ai seguenti compiti:
  - a) Attua le delibere del Consiglio Provinciale e le direttive Regionali e Nazionali.  
Essa assume la denominazione della località ove viene costituita (es. Segr. Provinciale S.I.M. Marina sede di XXX);
  - b) Cura l'attività di propaganda e proselitismo in ambito provinciale e raccorda le attività sindacali con la Segreteria Regionale e Nazionale.  
Essa è responsabile della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni di bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia.

5. Ogni riunione deve essere formalizzata con un apposito verbale e può svolgersi anche in modalità telematica.
6. Nell'ambito della Segreteria Provinciale possono essere attribuiti agli iscritti, fino ad un massimo di 5 deliberati incarichi per specifici settori di attività sindacale, su proposta del Segretario Provinciale, previo nulla-osta del Segretario Generale.

Questi ultimi partecipano, in qualità di Consiglieri, alle attività del Consiglio Provinciale.

La Segreteria Provinciale o la Segreteria Nazionale, in questo caso, previo parere della Segreteria Regionale, possono revocare la designazione e l'incarico assegnato con giusta motivazione.

I Consiglieri provinciali restano in carica fino al primo Congresso Provinciale, durante il quale possono vedere riconfermato l'incarico per un ulteriore mandato.

### **Articolo 11**

#### **Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, assume la denominazione della località ove viene costituito (es. Collegio Provinciale S.I.M. Marina sede di xxx).

Tale organo controlla l'amministrazione contabile e patrimoniale provinciale e verifica:

- a) la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
- b) la documentazione dello stato patrimoniale.

Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale, dal quale deve risultare quanto emerso dalla verifica e che deve essere presentato al Consiglio Provinciale per l'approvazione.

2. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti è composto da:

- n. 3 componenti effettivi;
- n. 2 componenti supplenti che sostituiscono i componenti effettivi in caso di assenza o impedimento.

I componenti vengono scelti a maggioranza assoluta (50% + 1) dal Consiglio Provinciale sulla base delle conoscenze e capacità professionali nel settore.

Il Presidente è eletto dai componenti effettivi e supplenti del Collegio.

Di ogni intervento, che può, anche svolgersi anche in modalità telematica, del Collegio, i componenti hanno l'obbligo di redigere il verbale e di sottoscriverlo, a pena di nullità.

Della conservazione dei verbali del Collegio è responsabile il Segretario Provinciale che vi provvede per mezzo della Segreteria Provinciale.

### **Articolo 12**

#### **Il Consiglio Regionale**

1. Il Consiglio Regionale è organo di indirizzo e rappresentanza nell'ambito territoriale di propria competenza, deliberante sulla politica sindacale in ambito regionale. Esso assume la denominazione della Regione ove viene costituito (es. Consiglio Regionale S.I.M. Marina XXX).
2. Il Consiglio Regionale è composto dai seguenti organi/soggetti:

- a) dalla Segreteria Regionale;
  - b) dai Segretari Regionali;
  - c) dai Consiglieri Regionali di cui all'art. 13.6;
  - d) dai Segretari Provinciali.
3. Il Consiglio Regionale si riunisce almeno una volta ogni anno, su convocazione del Segretario Regionale, che lo presiede, al fine di stabilire le azioni da assumere in relazione alle funzioni assegnate. Il Consiglio Regionale si può riunire anche su richiesta motivata di almeno i 2/3zi dei propri componenti.  
Ogni riunione deve essere formalizzata con un apposito verbale e può svolgersi anche in modalità telematica.
4. Il Consiglio Regionale elegge ogni due anni n. 2 Segretari Provinciali per la partecipazione alle attività del Consiglio Nazionale.  
In attesa della costituzione delle Segreterie Provinciali, il Consiglio Regionale li elegge tra i Segretari di Sezione o, in loro assenza, tra i dirigenti regionali che siano rappresentativi della diversità territoriale.
5. Il Consiglio Regionale esamina per l'approvazione, entro il 31 Marzo di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo per l'anno successivo presentato dalla Segreteria Regionale.

### Articolo 13

#### **La Segreteria Regionale**

1. La Segreteria Regionale è composta:
  - a) dal Segretario Regionale,
  - b) dal Vice Segretario Regionale;
  - c) da un massimo di nove **Delegati Regionali**, il cui numero per ogni regione/area è stabilito nel regolamento elettorale vigente.
2. Il Segretario Regionale è il rappresentante del Sindacato a livello regionale.  
Assume la funzione di rappresentante legale qualora sia stata determinata l'autonomia amministrativa ai sensi dell'art. 6.3.  
Esso, vigila ed è responsabile dell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, nonché dell'attuazione delle disposizioni impartite anche dal Consiglio Nazionale e/o dal Segretario Generale.  
Il Segretario Regionale coordina le attività dei Segretari Provinciali nell'ambito del territorio di competenza.
3. Il Vice Segretario Regionale svolge funzioni vicarie e sostituisce il Segretario Regionale nel caso di assenza e/o impedimento.
4. La Segreteria Regionale attua le delibere del Consiglio Regionale, le direttive Nazionali ed è responsabile dell'osservanza della gestione amministrativo contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia.
5. Essa assume la denominazione della Regione ove viene costituita (es. Segreteria Regionale S.I.M. Marina XXX).

Gestisce la quota di distacchi sindacali assegnata dalla Segreteria Nazionale per sé e per le Segreterie Provinciali confluenti, se delegati.

Ogni riunione deve essere formalizzata con un apposito verbale e può svolgersi anche in modalità telematica.

6. Nell'ambito della Segreteria Regionale possono essere attribuiti, agli iscritti della Regione di riferimento, fino ad un massimo di 5 deliberati incarichi per specifici settori di attività sindacale, su proposta del Segretario Regionale, previo nulla-osta del Segretario Generale.

Questi ultimi partecipano, in qualità di Consiglieri, alle attività del Consiglio Regionale.

La Segreteria Regionale o la Segreteria Nazionale possono revocare la designazione e l'incarico assegnato con giusta motivazione.

I Consiglieri regionali restano in carica fino al primo Congresso Regionale, durante il quale possono veder riconfermato l'incarico per un ulteriore mandato.

#### **Articolo 14**

##### **Collegio Regionale dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, che assume la denominazione della regione ove viene costituito (es. Collegio Regionale S.I.M. Marina XXX) - controlla l'amministrazione regionale e verifica:

- a) la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;

- b) la documentazione dello stato patrimoniale.

Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale, dal quale deve risultare quanto emerso dalla verifica e che deve essere presentato al Consiglio Regionale per l'approvazione.

2. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto da:

- n. 3 componenti effettivi;

- n. 2 componenti supplenti che sostituiscono i componenti effettivi in caso di assenza o impedimento.

I componenti vengono scelti a maggioranza assoluta (50% + 1) dal Consiglio Regionale sulla base delle conoscenze e capacità professionali nel settore.

Il Presidente è eletto dai componenti effettivi e supplenti del Collegio.

Di ogni intervento del Collegio, che può svolgersi anche in modalità telematica, i componenti redigono il verbale e lo sottoscrivono.

Della conservazione dei verbali del Collegio è responsabile il Segretario Regionale che vi provvede per mezzo della Segreteria Regionale.

# **Gli Organi Centrali**

## **Articolo 15**

### **L'Ufficio di Presidenza**

1. L'Ufficio di Presidenza del Sindacato è costituito dai seguenti soggetti:
  - dal Presidente;
  - da due Vice Presidenti che lo coadiuvano.Il Presidente ed i due Vice-Presidenti sono eletti dal Congresso Nazionale.
2. La carica di Presidente, è conferita elettivamente, è preferibilmente assegnata a chi possa dare, con la propria storia, le capacità professionali ed il proprio operare, particolare impegno, lustro e risalto interno ed esterno al Sindacato ed alle sue finalità.
3. Egli rappresenta l'unità del Sindacato ed è il garante dell'osservanza delle norme statutarie da parte degli Organi Centrali e Periferici del Sindacato.

A tal fine convoca, anche su richiesta del Segretario Generale, il Collegio Nazionale dei Proibiviri che presiede.
4. Il Presidente del Sindacato prende parte quale componente con diritto di voto alle riunioni della Segreteria Nazionale, presieduta e convocata dal Segretario Generale e presiede il Congresso Nazionale che in qualità di organo deliberativo delle politiche del Sindacato, definisce le linee programmatiche del Sindacato, nomina i Proibiviri e presiede il Consiglio Nazionale.
5. Il Presidente del Sindacato, unitamente al Segretario Generale, cura anche i rapporti con l'esterno, con le Istituzioni e/o Autorità, nonché con altre Associazioni Nazionali e Straniere.
6. Il Presidente può essere delegato dal Segretario Generale per la trattazione di questioni e/o tematiche d'interesse nazionale nonché per specifici rapporti con l'Amministrazione dello Stato.

Su tali questioni e/o tematiche il Presidente riferisce direttamente al Segretario Generale.
7. Le cariche di Vice Presidente, assegnate elettivamente, garantiscono la rappresentatività delle due componenti che costituiscono il sindacato ossia "Marina Militare" e "Guardia Costiera".
8. Il Vice Presidente che appartiene alla componente diversa che esprime il Presidente ne è il primo sostituto nelle funzioni, nel ruolo, nei compiti e nelle responsabilità in caso di necessità e/o impedimento dello stesso.

Entrambi i Vice Presidenti partecipano alle riunioni, che possono svolgersi anche in modalità telematica, della Segreteria Nazionale con diritto di voto.

## **Articolo 16**

### **La Segreteria Nazionale**

1. La Segreteria Nazionale è costituita dai seguenti organi e/o soggetti:
  - dal Presidente;
  - dai Vice Presidenti;
  - dal Segretario Generale;

- dal Segretario Generale Aggiunto;
  - da n. 9 Segretari Nazionali (di cui almeno n. 3 appartenenti alla componente meno rappresentata).
2. La Segreteria Nazionale attua la politica del Sindacato in aderenza alle linee programmatiche tracciate dal Congresso Nazionale e confermate o successivamente ridefinite dal Consiglio Nazionale nel periodo di tempo che intercorre tra i Congressi.
- Ha il compito di attuare le decisioni del Consiglio Nazionale.
- Su guida ed indirizzo del Segretario Generale pianifica e predispone le azioni necessarie a dare impulso alle attività del sindacato.
3. La Segreteria Nazionale può costituire, in ragione di tematiche di interesse e/o per una più efficiente e dinamica organizzazione del Sindacato:
- I Dipartimenti;
  - Le Commissioni;
  - Gli Uffici;
  - Altri elementi di organizzazione necessari al funzionamento dell'Associazione.
4. I componenti della Segreteria Nazionale possono essere incaricati a rappresentare il S.I.M. Marina nei confronti delle controparti nazionali in tutte le fasi della contrattazione e possono intervenire in quelle di contrattazione articolata sul territorio.
5. La Segreteria Nazionale delibera sulle questioni e/o tematiche di propria competenza ed eventualmente su aspetti sindacali che rivestono carattere d'urgenza.
- Questi ultimi devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Nazionale entro 30 giorni.
6. I componenti della Segreteria Nazionale sono responsabili collegialmente del funzionamento della Segreteria stessa e, singolarmente, del corretto, adeguato ed efficiente svolgimento dell'incarico assegnato.
- Garantiscono l'interazione tra le attività svolte ed assicurano il costante riferimento verso il Segretario Generale.
- Sono collegialmente responsabili della gestione amministrativo-contabile dei contributi sindacali spettanti nel rispetto della normativa vigente in materia.
7. La Segreteria Nazionale, su proposta del Segretario Generale attribuisce gli eventuali distacchi, in ossequio al vigente regolamento di attuazione sull'esercizio della libertà sindacale.
8. La Segreteria Nazionale, su proposta di un terzo dei suoi componenti, o su iniziativa del Segretario Generale, può disporre per la costituzione di Dipartimenti, Commissioni e/o Uffici, oltre a quelli costituiti in via permanente.

### **Articolo 17**

#### **Il Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale è il rappresentante legale del Sindacato a livello nazionale e locale, laddove non è stabilita una autonomia gestionale.

Il Segretario Generale convoca e presiede la Segreteria Nazionale; pianifica e predispone, con la Segreteria Nazionale, tutte le attività necessarie a dare impulso ed a realizzare le attività statutarie.

2. Egli è responsabile della comunicazione, fatta salva la possibilità di diversa designazione mediante elezione da parte del Consiglio Nazionale, su indicazione dello stesso Segretario Generale.
3. Il Segretario Generale svolge, con l'ausilio del Segretario Generale Aggiunto, i compiti e le funzioni indicate nel presente Statuto e vigente regolamento funzionale attuativo dell'organizzazione del Sindacato.

Nel medesimo regolamento sono definiti i compiti e le funzioni del Segretario Generale Aggiunto.

4. Il Segretario Generale può conferire al Presidente, ai Vice Presidenti ed ai Segretari Nazionali specifici incarichi, per la realizzazione degli obiettivi generali e particolari delle linee programmatiche del Sindacato così come deliberate dal Consiglio Nazionale.

### **Articolo 18**

#### **I Dipartimenti, le Commissioni, gli Uffici e le Segreterie**

1. All'interno del S.I.M. Marina sono istituiti in via permanente i seguenti Dipartimenti, Uffici, Segreterie:
  - a) Il Dipartimento per la Guardia Costiera;
  - b) Il Dipartimento per l'Area Dirigenziale;
  - c) l'Ufficio di Tutela Amministrativa e Previdenziale;
  - d) l'Ufficio di Tutela Sociale e della Famiglia;
  - e) l'Ufficio di Tutela Disciplinare e Legale;
  - f) l'Ufficio Comunicazione, Media e Social (in breve Ufficio Media);
  - g) l'Ufficio Sicurezza e Prevenzione;
  - h) l'Ufficio Tutela Sanitaria;
  - i) l'Ufficio Rapporti Territoriali;
  - j) La Segreteria Organizzativa;
  - k) La Segreteria Amministrativa e Contabile;
  - l) La Segreteria Iscrizioni e Deleghe;
  - m) La Segreteria Rapporti Commerciali;
  - n) La Segreteria Monitoraggio Politico Parlamentare.

2. I Capi Dipartimento sono eletti dal Consiglio Nazionale tra tutti gli iscritti dell'ambito di riferimento. Per il Dipartimento Guardia Costiera è eletto un Vice capo che ne fa le funzioni in caso di assenza e/o impedimento.

Per il Dipartimento dell'area dirigenziale sono eletti due Vice Capo, uno in quota Guardia Costiera ed uno in questa Marina.

I Capi Dipartimento possono costituire al loro interno elementi di organizzazione per migliorarne la funzionalità.

Entrambi i Capo Dipartimento partecipano al Consiglio Nazionale ed al Congresso Nazionale con diritto di voto.

La durata della carica è quadriennale, con possibilità di rinnovo per un mandato.

3. Il Capo Dipartimento dell'area dirigenziale svolgerà le funzioni del Segretario Generale sul tavolo dell'area negoziale per gli argomenti afferenti il rinnovo contrattuale, coordinandosi con il lo stesso Segretario Generale per il rispetto delle linee programmatiche del SIM Marina.
4. I Responsabili degli Uffici sono designati dalla Segreteria Nazionale, su proposta del Segretario Generale, tra gli iscritti in regolare corso di tesseramento che possiedono particolari capacità umane, valide e riconosciute qualità professionali.
5. Il Responsabile *dell'Ufficio Media* può coincidere con il Responsabile della Comunicazione di cui all'art 17.2 e opera secondo quanto delineato all'art. 32.
6. L'Ufficio Media avrà la funzione di selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle notizie provenienti dall'interno del Sindacato verso gli organi di informazione, compresa la pubblicazione del Bilancio di cui all'art.44.  
All'Ufficio Media è, anche, assegnato il compito di sviluppare la presenza sui social del S.I.M. Marina, curarne l'immagine ed incrementarne la conoscenza.
7. Le Segreterie sono istituite dal Segretario Generale ed operano di supporto alla struttura politica per svolgere le attività di tipo organizzativa e funzionale.  
I Responsabili delle Segreterie sono designati dal Segretario Generale tra gli iscritti in regolare corso di tesseramento che possiedono particolari capacità umane, valide e riconosciute qualità professionali.
8. Gli incarichi di Capo o Vice capo dei Dipartimenti e di Responsabile dell'Ufficio Media possono essere revocati dal Consiglio Nazionale, con giusta motivazione, su proposta presentata dal Segretario Generale o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Nazionale.
9. La Segreteria Nazionale può revocare la designazione di Capo Ufficio, su proposta presentata dal Segretario Generale o almeno un terzo dei componenti Segreteria Nazionale.
10. Il Segretario Generale può revocare la designazione a Responsabile di Segreteria.

### **Articolo 19**

#### **Il Consiglio Nazionale**

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo deliberativo della politica sindacale generale tra un Congresso e l'altro.
2. Il Consiglio Nazionale è composto dai seguenti organi e soggetti:
  - a) dalla Segreteria Nazionale;
  - b) dai Segretari Regionali;
  - c) dai Segretari Provinciali di cui all'art 12.4;
  - d) dai Capi Dipartimento;
  - e) da un massimo di ulteriori 10 componenti, nominati elettivamente Consiglieri Nazionali scelti tra coloro che hanno dato particolarmente lustro al Sindacato o che si distinguono per particolari capacità e professionalità e non ricoprono altre cariche elettive.

3. I suoi componenti, quali Dirigenti Nazionali, sono responsabili, singolarmente, delle istanze a valenza centrale e, collegialmente, della formazione di indirizzi e direttive che costituiscono la sintesi delle necessità ed esigenze di tutto il territorio.
4. È presieduto dal Presidente del Sindacato e si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qual volta la sua convocazione è richiesta dal Segretario Generale o a maggioranza dall'Ufficio di Presidenza oppure dai 2/3zi dei suoi componenti.  
E' convocato d'ufficio nel caso siano da valutare i ricorsi di cui agli articoli 28, 40,41.
5. Nel corso delle assemblee, che possono svolgersi anche in modalità telematica, del Consiglio Nazionale, possono essere auditi, anche su loro richiesta, i Responsabili delle Commissioni, degli Uffici o delle Segreterie sulle materie di loro competenza.
6. Il Consiglio Nazionale, oltre a determinare gli indirizzi politici di cui al primo capoverso, svolge le seguenti funzioni:
  - Approva il Regolamento congressuale per la elezione degli organi costituenti l'organizzazione centrale e territoriale del S.I.M. Marina;
  - Approva Il Regolamento funzionale di attuazione dell'organizzazione sindacale;
  - Elegge, se necessario, su richiesta del Segretario Generale, il Responsabile della Comunicazione, in sostituzione del Segretario Generale;
  - Elegge i componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
  - Elegge i Capi ed i Vice Capo Dipartimento;
  - Revoca gli incarichi ai Capi ed i Vice Capo Dipartimento o al Responsabile della Comunicazione;
  - Determina l'apertura di un nuovo Dipartimento o di nuove strutture territoriali (Provinciali e/o Regionali);
  - Determina l'autonomia amministrativa di Province e Regioni;
  - Esamina i ricorsi di cui agli articoli 28, 40 e 41.

## **Articolo 20**

### **Il Collegio Nazionale dei Probiviri**

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri S.I.M. Marina è il massimo organo di giurisdizione interna del Sindacato.  
Esso delibera in merito alle violazioni statutarie e regolamentari ed irroga le conseguenti sanzioni nei confronti dei componenti gli organi delle strutture locali, provinciali, regionali e nazionali e nonché degli iscritti.
2. È titolare delle competenze di cui all'articolo 28 e delle sanzioni prevista nell'articolo 35 e seguenti del presente Statuto.
3. Il Collegio Nazionale dei Probiviri delibera a maggioranza assoluta (50% + 1), ed è eletto dal Congresso Nazionale.  
Esso è composto:
  - a) dal Presidente del Sindacato, che lo presiede;

b) da n. 4 componenti, iscritti al sindacato, di cui 2 effettivi e 2 supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di assenza e/o impedimento.

Tali componenti sono scelti dal Congresso Nazionale e rimangono in carica per 4 anni.

### **Articolo 21**

#### **Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti S.I.M. Marina controlla l'amministrazione della struttura centrale e verifica quanto segue:
  - a) La regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
  - b) La documentazione dello stato patrimoniale.Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale che, su quanto emerso dalla verifica, deve essere presentato al Consiglio Nazionale per l'approvazione.
2. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da:
  - n. 3 componenti effettivi;
  - n. 2 componenti supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento.I componenti vengono scelti a maggioranza assoluta (50% + 1) dal Consiglio Nazionale sulla base delle conoscenze e capacità professionali nel settore.

Il Presidente è eletto dai componenti effettivi e supplenti del Collegio.
3. Il Collegio, su incarico della Segreteria Nazionale, svolge altresì compiti ispettivi di controllo sugli organi territoriali.
4. Il finanziamento del sindacato è alimentato dalle sole quote associative, da versare esclusivamente con delega sindacale.

# Elezioni e Congressi

## Articolo 22

### **Le fasi Congressuali**

1. La costituzione degli organi di gestione delle strutture organizzative territoriali e centrale del S.I.M. Marina avviene attraverso le fasi elettive congressuali da tenersi, in via ordinaria ed in presenza, ogni quattro anni, in ambito locale, provinciale, regionale e nazionale.
2. In caso di elezioni suppletive potrà tenersi annualmente per la determinazione delle cariche vacanti, in presenza o in modalità telematica.
3. L'elezione degli organi componenti delle strutture territoriali e della struttura nazionale del Sindacato avvengono per mezzo di congressi e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi con delibera del Consiglio Nazionale.
4. Il regolamento congressuale dovrà essere redatto nel rispetto delle linee guida delle vigenti norme statutarie e regolamentari.

All'apertura di un congresso, a qualsiasi livello, si dovrà procedere alla elezione:

- a) del Presidente del Congresso, il quale svolge il compito di coordinatore e di moderatore del Congresso;
- b) del Segretario del Congresso, che ha il compito di verbalizzare, in modo dettagliato e cronologico, tutti i lavori del congresso;
- c) della Commissione Verifica Poteri, composta da non più di 5 componenti, con i compiti e le mansioni che verranno indicati nel regolamento congressuale;
- d) della Commissione Elettorale, composta da non più di 5 componenti, con i compiti e le mansioni che verranno indicati nel regolamento congressuale.

## Articolo 23

### **Le elezioni in ambito locale**

1. Gli iscritti della Sezione nell'ambito dell'organizzazione locale eleggono le cariche di cui all'articolo 8 con durata di due anni.
2. Le elezioni sono disgiunte dai Congressi di cui ai punti successivi.

## Articolo 24

### **Il Congresso Provinciale**

1. Dove è istituita la Segreteria Provinciale sono elettori ed eleggibili tutti gli iscritti alla sezione, corrispondenti agli appartenenti ai Comandi Marina ubicati in tale provincia ed eventuali dirigenti sindacali distaccati ivi residenti e/o domiciliati.
2. Il Congresso elegge le cariche provinciali di cui all'art. 10 mediante votazione in presenza o con modalità telematica, e comunque con mezzi idonei a garantire anonimato e la riservatezza.

3. Nella sua prima riunione, immediatamente successiva all'elezione, la nuova Segreteria Provinciale:
  - a) Elege gli "Inviati al Congresso Regionale", in ragione a quanto previsto dal vigente regolamento congressuale (se necessario);
  - b) Elege il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
  - c) Conferma o meno i Consiglieri provinciali di cui all'art.8.6.

### **Articolo 25**

#### **Il Congresso Regionale**

1. Per le cariche regionali, fino a quando tutte le Segreterie Provinciali che non rappresenteranno l'intero corpo degli iscritti, l'elezione avverrà a suffragio universale, con le stesse modalità previste all'art.24 comma 1.

Saranno elettori ed eleggibili tutti gli iscritti appartenenti ai Comandi Marina ubicati nelle Regioni (o Aree Regionali) ed eventuali dirigenti sindacali distaccati ivi residenti o domiciliati.

Il Congresso elegge le cariche regionali di cui all'art. 13.

Nella sua prima riunione, immediatamente successiva all'elezione, la nuova Segreteria Regionale:

- a) Elege gli "Inviati al Congresso Nazionale", in ragione a quanto previsto dal vigente regolamento congressuale;
  - b) Elege il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
  - c) Conferma o meno i Consiglieri Regionali di cui all'art.10.6.
2. Una volta istituite tutte le Segreterie Provinciali, il Congresso Regionale sarà così composto:
    - a) dal Consiglio Regionale uscente;
    - b) dai Segretari provinciali neo-eletti;
    - c) dagli "Inviati" appositamente eletti dalla Segreteria Provinciale per l'elezione regionale, nel numero stabilito dal regolamento vigente elettorale.

Provvederà a:

- a) eleggere le cariche regionali di cui all'art 13;
- b) eleggere gli "Inviati al Congresso Nazionale", in ragione a quanto previsto dal vigente regolamento congressuale;
- c) eleggere il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
- d) confermare o meno i Consiglieri Regionali di cui all'art.13.6.

### **Articolo 26**

#### **Il Congresso Nazionale**

1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante del Sindacato e si riunisce almeno ogni quattro anni, oppure in caso di necessità di ricoprire cariche vacanti.

Il Congresso Nazionale fissa gli indirizzi politici del Sindacato.

Il Congresso Nazionale delibera le linee programmatiche da attuarsi nell'arco del quadriennio e delibera le modifiche statutarie che divengono vincolanti dal momento della loro approvazione.

2. Il Congresso Nazionale è composto:

- a) dal Segretario Generale ed il suo “Aggiunto” uscenti;
  - b) dall’Ufficio di Presidenza uscente;
  - c) dai Segretari Nazionali uscenti;
  - d) dai Capo Dipartimento;
  - e) dai Segretari Regionali uscenti (o dai Vice Segretari Regionali in caso di assenza e/o impedimento);
  - f) dai neo eletti Segretari Regionali (nel caso in cui il Congresso regionale si tenga prima di quello nazionale o dai Vice Segretari Regionali in caso di assenza e/o impedimento);
  - g) dagli inviati eletti dal Congresso Regionale (o da una speciale elezione effettuata dal Consiglio Regionale nel caso in cui il Congresso Regionale si tenga successivamente a quello Nazionale) nel numero stabilito dal regolamento vigente elettorale;
  - h) dai Segretari Provinciali uscenti (o dai Vice Segretari Regionali in caso di assenza e/o impedimento);
  - i) dai neo eletti Segretari provinciali (nel caso in cui il Congresso regionale si tenga prima di quello nazionale o dai Vice Segretari Provinciali in caso di assenza e/o impedimento).
3. Il Congresso Nazionale elegge:
- a) il Presidente;
  - b) i due Vice Presidenti;
  - c) il Segretario Generale;
  - d) il Segretario Generale Aggiunto;
  - e) i Segretari Nazionali;
  - f) i Consiglieri Nazionali di cui all’art. 19;
  - g) il Collegio Nazionale dei Probiviri, di cui all’art 20;
  - h) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti di cui all’art 21.

# **Designazioni, sostituzioni e costituzione di nuove strutture**

## **Articolo 27**

### **Designazione di rappresentanti sindacali**

1. La Segreteria Nazionale, le Segreterie Regionali e quelle Provinciali, nei rispettivi ambiti territoriali di competenza e ove è prevista per legge o per regolamento la presenza di rappresentanti sindacali, li designano in modo da assicurare:

- a) la rappresentatività e la funzionalità;
- b) la competenza nelle materie da trattare;
- c) l'assoluta indipendenza, trasparenza e democraticità del Sindacato.

L'organo designante impartisce le istruzioni necessarie per svolgere l'incarico.

I designati devono dare tempestiva comunicazione a detto organo riguardo ai problemi che possono interessare il Sindacato e relazionare, senza ritardo, su quanto emerso dall'attività svolta.

## **Articolo 28**

### **Sostituzione e integrazione nelle cariche vacanti**

1. Qualora, tra un Congresso e l'altro, in qualsiasi struttura territoriale o centrale, si venisse a determinare la mancanza di un componente eletto, ovvero la necessaria integrazione di un componente, questo viene sostituito o integrato mediante scorrimento della graduatoria delle ultime elezioni effettuate, previa delibera della Segreteria Nazionale, oppure mediante elezioni suppletive, convocate dal Consiglio Nazionale, con le modalità di cui all'art. 22 comma 2.
2. Nel caso che la vacanza riguardi la carica di Segretario Generale, Segretario Regionale o Segretario Provinciale la stessa viene ricoperta dal dirigente che svolge le funzioni di aggiunto o vice con la denominazione di "Segretario Generale Regionale / Provinciale reggente". La designazione avviene a cura del Consiglio Nazionale, che ne redige apposito verbale, da inviare agli organi interessati.
3. Nell'eventualità che la carenza riguardi entrambe le figure di Segretario Generale e del suo Aggiunto / Vice (rispettivamente di livello nazionale o locale) o soltanto dell'Aggiunto / Vice, viene svolta una elezione a livello di Segreteria Nazionale / Regionale / Provinciale per la nomina del o dei "reggenti" con votazione a maggioranza del 50% +1.

## **Articolo 29**

### **Costituzione nuova struttura territoriale**

1. Dopo essersi tenuti i previsti Congressi per la nomina dei componenti gli organi statutari del Sindacato, nei casi in cui si debba procedere alla costituzione di una nuova struttura, il provvedimento viene adottata dal Consiglio Nazionale, su proposta del Segretario Generale.  
Dell'adozione del provvedimento è data comunicazione a tutte le strutture territoriali.

2. Se la costituzione riguarda una Segreteria di Sezione il provvedimento è assunto dal Consiglio Regionale su proposta del Consiglio Provinciale, acquisito il parere del Segretario Generale.  
La Segreteria Regionale invia la copia del provvedimento alla Segreteria Provinciale e Nazionale.

# Incompatibilità, revoca e decadenza d'ufficio

## Articolo 30

### **Incompatibilità**

1. L'incompatibilità si determina in una delle condizioni appresso riportate:
  - a) la carica di componente il Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con altre cariche a livello nazionale e con quelle delle Segreterie, o Collegi dei Revisori dei Conti, Regionali e Provinciali. Non vi è incompatibilità con la carica di Presidente del Sindacato che peraltro presiede il Collegio;
  - b) la carica di componente del Collegio Nazionale, Regionale e Provinciale dei Revisori dei Conti è incompatibile con altre cariche di Segreteria o Collegi a livello nazionale, regionale o provinciale;
  - c) la carica di componente della Segreteria Nazionale è incompatibile con altre cariche in seno alle Segreterie Regionali e Provinciali e Locali.
2. Far parte di organismi elettivi politici regionali o nazionali è motivo di ineleggibilità o di decadenza dagli organi statuari.
3. In caso di candidature per elezioni politiche locali o nazionali il dirigente sindacale ha l'obbligo di informare immediatamente il dirigente sindacale sovraordinato ed il Segretario Generale.

## Articolo 31

### **Revoca dell'incarico dirigenziale e decadenza d'ufficio**

1. La revoca dell'incarico dirigenziale è ammissibile mediante mozione di sfiducia approvata dai 2/3rzi dell'organismo di appartenenza per gravi negligenze (ad esempio: mancate ripetute partecipazioni, non giustificabili, alle riunioni e/o ad altre convocazioni ufficiali), o per ripetuti comportamenti avversi o sfavorevoli alla linea di indirizzo sindacale, da cui possono derivare discredito e/o danno alla immagine e/o reputazione dell'Associazione.
2. La decadenza d'ufficio occorre in caso di trasferimento in località non ricadente nell'ambito territoriale di competenza o in caso di elezioni in organismi politici regionali o nazionali. Il provvedimento viene verbalizzato nel primo incontro utile dell'organismo di appartenenza.
3. In caso di mozione di sfiducia il provvedimento rimane sospeso sino all'espletamento dell'intero "iter" di valutazione.
4. Per le Segreterie territoriali, la copia del provvedimento sarà immediatamente trasmessa al Segretario Generale che lo sottoporrà, con proprio parere alla Segreteria Nazionale. Quest'ultima potrà accoglierlo o respingerlo indicandone formalmente la relativa motivazione.
5. Per la Segreteria Nazionale la copia del provvedimento sarà immediatamente trasmessa al Consiglio Nazionale che potrà accoglierlo o respingerlo indicandone formalmente la relativa motivazione.
6. Avverso il provvedimento di cui al punto 1.a, accolto dalla Segreteria Nazionale, è possibile il ricorso da parte dell'interessato al Collegio dei Probiviri.

# Comunicazioni e interlocuzioni

## Articolo 32

### **Comunicazioni**

1. Per Comunicazioni si intendono le modalità con cui l'Associazione si interfaccia con l'Amministrazione, gli iscritti, il pubblico e gli organi di informazione di qualunque piattaforma cartacea e digitale.

Responsabile delle Comunicazioni a livello nazionale è il Segretario Generale, secondo quanto indicato all'art. 17.2, fatte salva la diversa possibilità prevista all'art.19.6.

2. All'art. 18.1 è istituito l'Ufficio Media, il cui Responsabile può coincidere con il Responsabile della Comunicazione a seguito di determinazione del Consiglio Nazionale di cui all'art 19.6.

3. L'Associazione si relaziona con le Amministrazioni secondo quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia.

In particolare a livello periferico, le interlocuzioni con strutture dell'Amministrazione sono ammesse soltanto fino a livello non inferiore a quello regionale e relativamente a tematiche di competenza aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.

4. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali, i comunicati, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e le notizie relative all'attività sindacale del S.I.M. Marina sono resi pubblici mediante uno o più dei seguenti mezzi:

- la diffusione di materiale cartaceo informativo;
- utilizzando i mezzi di comunicazione telematica autorizzati dal Responsabile della Comunicazione;
- contattando personalmente i tesserati, fatta salva diversa disposizione di legge.

## Articolo 33

### **Interlocuzioni**

1. Le interlocuzioni del SIM Marina con le Amministrazioni militari sono di competenza del Segretario Generale o, in sua assenza, dal Segretario Generale Aggiunto.
2. La funzione può essere delegata ad un componente del Consiglio Nazionale mediante atto formale emanato dal Segretario stesso.
3. Le interlocuzioni di rappresentanza sono affidate al Presidente, o, in caso di assenza, dal Vice Presidente appositamente designato dal Presidente.

## **Le sanzioni disciplinari**

### **Articolo 34**

#### **Le sanzioni previste**

1. Le sanzioni irrogabili nei confronti degli iscritti e di chi, a qualsiasi titolo, ricopra una carica o un incarico sindacale di qualsiasi livello, sono:
  - a) il richiamo orale;
  - b) il rimprovero scritto;
  - c) la sospensione temporanea, fino ad un anno, dalla posizione di iscritto al Sindacato;
  - d) l'espulsione dal Sindacato.
2. Nei confronti degli organi del sindacato, possono altresì essere adottati i seguenti provvedimenti:
  - a) la rimozione degli organi direttivi delle strutture del Sindacato;
  - b) lo scioglimento ed il commissariamento della struttura sindacale.
3. La comunicazione all'organo competente per la valutazione dell'inosservanza delle disposizioni che possono dar luogo all'applicazione di una delle sanzioni innanzi citate, compete rispettivamente ai Segretari delle Segreterie di Sezione, ai Segretari Generali Provinciali e Regionali nonché al Segretario Generale, avvalendosi anche delle segnalazioni fatte pervenire da qualsiasi iscritto ad una struttura del Sindacato.

### **Articolo 35**

#### **Il Richiamo ed il rimprovero scritto**

1. La sanzione del richiamo orale si applica agli iscritti ed ai componenti degli organi delle strutture territoriali che abbiano commesso lievi negligenze o inefficienze nello svolgimento del mandato, la violazione non grave delle norme statutarie e/o regolamentari o la mancata ottemperanza alle direttive emanate dall'organo superiore.

La sanzione del rimprovero scritto si applica agli iscritti ed ai componenti degli organi delle strutture territoriali che abbiano commesso negligenze o inefficienze nello svolgimento del mandato, la violazione delle norme statutarie e/o regolamentari o la mancata ottemperanza alle direttive emanate dall'organo superiore ed aventi carattere di urgenza.
2. Competente ad irrogare la sanzione del richiamo e del rimprovero scritto è il Segretario Generale, su delibera della Segreteria Nazionale.

Del provvedimento adottato deve essere redatto verbale e trasmesso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

### **Articolo 36**

#### **La Sospensione della iscrizione al Sindacato**

1. Si applica la sospensione, a seconda della gravità della mancanza, agli iscritti ed ai componenti degli organi delle strutture territoriali responsabili di accertata negligenza o inefficienza della struttura o

della violazione delle norme statutarie e/o regolamentari o della mancata attuazione delle direttive emanate dall'organo superiore.

2. Competente ad irrogare la sanzione è il Collegio Nazionale dei Probiviri.
3. Alla notifica per l'esecuzione del provvedimento provvede la Segreteria Nazionale per mezzo del Segretario Generale.

### **Articolo 37**

#### **L'Espulsione dal Sindacato**

1. Per i casi previsti dall'articolo precedente, qualora ritenuti particolarmente gravi, nei confronti del manchevole si procede con la sanzione dell'espulsione dal Sindacato.  
La competenza ad emettere la sanzione nei confronti dell'iscritto è del Collegio Nazionale dei Probiviri.
2. Alla notifica per l'esecuzione del provvedimento provvede la Segreteria Nazionale per mezzo del Segretario Generale.

### **Articolo 38**

#### **Lo Scioglimento degli organi direttivi**

1. Lo scioglimento degli organi costituenti le strutture territoriali è disposto a seguito di accertata, grave e persistente inefficienza di una struttura del Sindacato o la grave violazione di norme Statutarie o il mancato rispetto delle direttive di organi superiori nel caso in cui il comportamento sia reiterato o abbia comportato pregiudizio al Sindacato. Il Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale inoltra al Collegio Nazionale dei Probiviri la richiesta del provvedimento dello scioglimento dell'organo della struttura interessata. Il Collegio delibera entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta.
2. Spetta al Segretario Generale provvedere all'esecuzione del provvedimento del Collegio Nazionale dei Probiviri.  
Nei casi di urgenza il provvedimento di scioglimento è adottato dal Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale e fatta salva la successiva ratifica, nei tempi sopra indicati, da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri, cui viene immediatamente trasmesso il provvedimento.

### **Articolo 39**

#### **Il Commissariamento della struttura sindacale**

1. Il Commissariamento delle strutture territoriali è disposto per gli organi nei cui confronti è stata applicata la sanzione dello scioglimento degli organi direttivi.  
Spetta al Segretario Generale del Sindacato provvedere all'esecuzione del provvedimento deliberato dal Collegio Nazionale dei Probiviri, nonché la nomina di uno o più responsabili della struttura sottoposta al provvedimento.
2. La gestione commissariale non può avere durata superiore a 6 mesi.  
Entro tale termine dovrà quindi essere svolto un Congresso Straordinario.

## **Articolo 40**

### **I Ricorsi**

1. Il diritto della difesa nell'ambito di ogni procedimento amministrativo e/o disciplinare è assicurato tramite la previa contestazione formale degli addebiti, la facoltà di prendere visione degli atti, il diritto di presentare memorie e di essere sentiti personalmente.

Il ricorso avverso gli atti sanzionatori non ha efficacia sospensiva ed è proponibile entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della sanzione:

- a) in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri;
  - b) in seconda istanza al Consiglio Nazionale.
2. Quando vengono adottati provvedimenti disciplinari nei confronti di organi direttivi del Sindacato, verso i quali provvedimenti pende ricorso, l'attività sindacale del ricorrente, in pendenza di giudizio, è sospesa fino ad un termine massimo di 90 (novanta) giorni.

## **Articolo 41**

### **Le Sanzioni per gli organi direttivi centrali**

1. Quanto previsto dal presente titolo si applica anche nei confronti dei componenti gli organi centrali delle medesime strutture.

Lo stato d'accusa, di uno o più componenti di cui al primo punto, è proponibile a maggioranza dalla Segreteria Nazionale.

2. E' competente ad emanare la sanzione il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il ricorso, è ammesso: in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri; in seconda istanza al Consiglio Nazionale.

## **Quota Associativa – Gestione e Responsabilità amministrativa**

### **Articolo 42**

#### **La Quota associativa e sua Ripartizione**

1. Il Sindacato è finanziato dalle quote associative da versare esclusivamente con delega sindacale e dagli eventuali proventi derivanti dall'attività di assistenza fiscale e consulenza rese in favore dei propri iscritti.
2. La quota mensile di associazione è stabilita dalla normativa vigente in materia.
3. La Segreteria Nazionale stabilisce, la misura percentuale della ripartizione fra le strutture territoriali e nazionale.
4. Qualora nell'ambito provinciale o regionale non siano state costituite le strutture e/o gli organi di gestione e fino a quando non saranno nominati ed operativi, alla gestione amministrativa-contabile delle quote associative, si provvede con iscrizione nella contabilità della Segreteria Nazionale.

### **Articolo 43**

#### **Responsabilità amministrativa**

1. I componenti degli organismi centrali e periferici del sindacato S.I.M. Marina che gestiscono fondi derivanti dalle quote associative, come previsto dal presente Statuto, sono direttamente e personalmente responsabili delle obbligazioni assunte verso chiunque.  
All'assolvimento degli impegni assunti da detti responsabili, anche se a nome e per conto del Sindacato, non si può provvedere a sanare l'obbligazione con l'utilizzo di qualsivoglia bene o fondo del Sindacato.  
Qualsiasi azione giurisdizionale può essere assunta dalle Segreterie periferiche solo previo nulla osta della Segreteria Nazionale.
2. La Segreteria Nazionale del S.I.M. Marina, per accertare la corretta gestione e utilizzo dei fondi del Sindacato, può disporre verifiche sulla gestione amministrativa contabile delle strutture periferiche.

### **Articolo 44**

#### **Bilancio**

1. Il Bilancio preventivo è predisposto annualmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce.
2. E' reso conoscibile agli iscritti entro il 15 gennaio di ciascun ed è approvato entro il 31 gennaio successivo.

Il rendiconto di ogni gestione annuale, redatto alla data del 31 dicembre, viene approvato dagli iscritti entro il 31 maggio di ogni anno.

Entrambi sono resi conoscibili pubblicamente entro 10 giorni tramite l'Ufficio Media, secondo le vigenti disposizioni in materia.

# Disposizioni Finali

## Articolo 45

### **Disposizioni patrimoniali e sullo Statuto**

1. Relativamente al patrimonio del SIM Marina:
  - è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;
  - in caso di scioglimento del Sindacato, a qualunque causa esso sia dovuto, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio del sindacato stesso, ad altra struttura sindacale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito il previsto organismo di controllo;
  - il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile né restituibile.
2. Le modifiche al presente Statuto, ad eccezione del simbolo grafico, devono essere deliberate dal Congresso Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti.
3. In caso di modifiche da apportare allo Statuto derivanti da disposizioni di legge o per esigenze di funzionalità, il Presidente, su richiesta della Segreteria Nazionale può convocare il Consiglio Nazionale che potrà deliberare con la medesima maggioranza indicata al punto 2 del presente articolo.
4. Il simbolo grafico di cui all'Allegato A potrà essere modificato con la maggioranza qualificata dei due terzi del Consiglio Nazionale.

## Articolo 46

### **Cariche onorarie**

Sono istituite le cariche onorarie di Presidente e del Segretario emerito e del Dirigente onorario, riservate ad ex dirigenti sindacali che con il loro impegno abbiano dato lustro al Sindacato per almeno 4 anni.

La nomina avviene con l'approvazione dei 2/3 del Congresso Nazionale o del Consiglio Nazionale, su proposta del Segretario Generale o dell'Ufficio di Presidenza o della metà + 1 della Segreteria Nazionale.

